

Cass., civ. sez. III, del 9 novembre 2017, n. 26520

1. Deve essere preliminarmente rilevata, anche d'ufficio, l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., in ragione del mancato deposito della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».

Infatti, dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello dei ricorrenti non risulta la presenza della copia autentica della sentenza impugnata, che non è stata prodotta neppure dai controricorrenti o dal ricorrente incidentale, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nei rispettivi fascicoli.

2. L'onere - posto a condizione di procedibilità del ricorso - di depositare copia autentica del provvedimento impugnato permane nonostante l'originale sia stato formato digitalmente.

Il grado di merito, infatti, si è svolto nelle forme del processo civile telematico (PCT), mentre nel giudizio di cassazione il deposito ex art. 369 cod. proc. civ. non può che avere ad oggetto documenti in formato analogico (cartaceo), poiché l'applicabilità della disciplina del processo telematico nel grado di legittimità è limitata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili (d.m. Giustizia 19 gennaio 2016, emesso ai sensi dell'art. 16, comma 10, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179).

Trova quindi applicazione l'art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

La disposizione prevede che il difensore può estrarre copia analogica degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziari redatti in formato digitale, attestandone personalmente la conformità della copia al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico. Le copie così realizzate, munite della predetta attestazione di conformità, equivalgono all'originale.

Pertanto, l'onere imposto dall'art. 369 cod. proc.

civ. doveva essere adempiuto mediante il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata, asseverata dallo stesso difensore del ricorrenti come conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico.

3. È importante sottolineare che il citato art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012 prescrive che il difensore deve attestare la conformità delle copie analogiche «ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico».

Pertanto, qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'attestazione di conformità dovrà comunque essere apposta sulla copia analogica (stampa cartacea) tratta dall'originale digitale contenuto nel fascicolo informatico e non sulla copia notificata telematicamente.

Quindi, per creare la copia cartacea conforme all'originale digitale, il difensore deve accedere tramite il PCT al fascicolo informatico ed estrarre da lì la copia da asseverare.

Infatti, soltanto le copie analogiche «estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità H], equivalgono all'originale» (art. 16-bis, comma bis, cit.).

Del resto, la ratio della norma è chiara: poiché l'originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, è da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l'attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anziché sull'originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una "copia della copia", anziché della copia estratta direttamente dall'originale.

4. Giova, a questo punto, ricordare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica anche della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, quinto comma, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968).

In simili evenienze, dunque, il difensore sarà soggetto a un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare come conforme all'originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e, dall'altro, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta.

5. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:

"Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, al fini dell'osservanza dell'art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche".

6. Poiché, come s'è già detto, nel fascicolo risulta prodotta solamente una stampa cartacea della sentenza digitale, senza alcuna attestazione di conformità, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.